



Settore Patrimonio – Dirigente ing. Gianfranco Niccolò

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

ART. 6 COMMA 1 L.R. N. 41 DEL 10 AGOSTO 2012

INDICE	pagina
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1 – Oggetto</i>	4
<i>Art. 2 – Riferimenti legislativi</i>	4
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	7
<i>Art. 4 – Contenuti</i>	8
<i>Art. 5 – Tariffe</i>	8
<i>Art. 6 – Servizi gratuiti – Agevolazioni</i>	9
<i>Art. 7 – Gestione e vigilanza</i>	10
TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI	
<i>Art. 8 – Adempimenti conseguenti al decesso</i>	11
<i>Art. 9 – Periodo e depositi di osservazione</i>	11
<i>Art. 10 – Trattamenti sul cadavere</i>	11
<i>Art. 11 – Attività funebre</i>	11
<i>Art. 12 – Trasporto funebre</i>	12
<i>Art. 13 – Mezzi di trasporto</i>	13
<i>Art. 14 – Servizio funebre</i>	13
<i>Art. 15 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione</i>	14
<i>Art. 16 – Ingresso feretri da altro Comune</i>	15
<i>Art. 17 – caratteristiche delle casse funebri</i>	15
<i>Art. 18 – Sala del commiato</i>	15
TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE	
<i>Art. 19 – Ammissione nei cimiteri</i>	16
<i>Art. 20 – Reparti speciali</i>	16
<i>Art. 21 – Inumazione in reparti speciali entro i cimiteri</i>	17
<i>Art. 22 – Tipi di sepoltura</i>	17
<i>Art 22 bis - Art. 23 – Cremazione</i>	18
<i>Art. 24 – Esumazioni ed estumulazioni</i>	19
TITOLI IV – CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE	
<i>Art. 25 – Concessione diritto d'uso di manufatto ed aree</i>	20
<i>Art. 26 – Diritto d'uso di aree per famiglie e collettività</i>	20
<i>Art. 27 – Concessioni</i>	22
<i>Art. 28 – Decadenza – revoca</i>	23
<i>Art. 29 – Rinuncia al diritto di sepoltura</i>	24
<i>Art. 30 – Estinzione</i>	24
<i>Art. 31 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi</i>	24
<i>Art. 32 – Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate</i>	24
<i>Art. 33 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico</i>	25
<i>Art. 34 – Rientro in possesso di sepolture collettive da parte del Comune</i>	25
TITOLO V – NORME TECNICHE	
<i>Art. 35 – Norme tecniche</i>	25
<i>Art. 36 – Dimensione dei monumenti</i>	27
<i>Art. 37 – Caratteristiche delle lastre di colombari, ossari o cinerari</i>	27

<i>Art. 38 – Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura</i>	27
<i>Art. 39 – Manutenzione delle sepolture</i>	27
<i>Art. 40 – Epigrafi</i>	28
<i>Art. 41 – Oggetti, fiori e piante ornamentali</i>	28
<i>Art. 42 – Recupero di piante, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture</i>	29
TITOLO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	
<i>Art. 43 – Orari di apertura e chiusura dei cimiteri</i>	29
<i>Art. 44 – Albo e atti esposti al pubblico</i>	29
<i>Art. 45 – Circolazione veicolare e divieti particolari</i>	30
<i>Art. 46 – Regole comportamentali</i>	30
<i>Art. 47 – Obblighi per il personale dei cimiteri e degli uffici dei Servizi funebri</i>	30
<i>Art. 48 – Lavori nei cimiteri</i>	31
<i>Art. 49 – Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri</i>	32
<i>Art. 50 – Attività commerciali o pubblicitarie</i>	32
TITOLO VII – NORME FINALI	
<i>Art. 51 – Norme transitorie</i>	32
<i>Art. 52 – sanzioni amministrative</i>	33
<i>Art. 53 – Variazioni anagrafiche</i>	33
<i>Art. 54 Disposizioni di incompatibilità</i>	33

N.B. l'indicazione tra parentesi dopo il n. dell'articolo, è riferito alla articolazione della legge regionale 41/2012.

L'indicazione tra parentesi e sottolineata, è riferita all'art. del Regolamento in vigore.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto (art. 1) (art. 1 reg. 93)

1. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

Art. 2 – Riferimenti legislativi

Il presente Regolamento è redatto in conformità ed esecuzione delle seguenti norme:

- R.D. 27.7.1934 n. 1265 (T.U. leggi sanitarie) per quanto in vigore, con particolare riferimento agli artt. da 337 a 343; di seguito RD 1265/1934
- D.P.R. 10.09.1990 n. 285; di seguito DPR 285/90
- L.R. 10.08.2012 n. 41; di seguito LR 41/12
- Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; di seguito circ. 10/98

Si riportano gli artt. da 7 a 15 della L.R. 41/2012 che qui si confermano nella loro interezza:

NORME DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I *Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte*

Art.7

(Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)

1. *Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.*

2. *La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.*

3. *Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.*

Art.8 (art. 3 reg. 93)

(Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte)

1 *Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte è effettuato:*

- a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;*
- b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.*

2. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore.

3. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura.

4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

5. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.

6. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.

Art.9

(Decesso per malattia infettiva e diffusiva)

1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

Art.10

(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990.

3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.

4. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a) alla sala del commiato;

b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;

c) all'abitazione propria dei familiari;

d) alla casa funeraria.

6. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.

7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.

9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art.11

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Art.12

(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.

2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art.13

(Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri)

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.

Art.14

(Imbalsamazione)

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art.15

(Tanatocosmesi)

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8.

Art. 3 – Definizioni (art. 2)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **incaricato al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- b. **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - b. fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
 - c. preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d. trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge;
 - e. recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
- c. **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
- d. **autopsia**: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- e. **bara o cassa**: contenitore destinato a contenere un cadavere;
- f. **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
- g. **casa funeraria**: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;
- h. **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- i. **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
- j. **cinerario**: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
- k. **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- l. **cofano - contenitore per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
- m. **cofano - contenitore di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
- n. **colombaro o loculo o tumulo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
- o. **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- p. **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- q. **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- r. **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- s. **feretro**: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
- t. **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
- u. **inumazione**: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- v. **medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- w. **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

- x. **operatore funebre o necroforo**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- y. **ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- z. **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- aa. **periodo di osservazione**: periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Durante tale periodo viene assicurata adeguata sorveglianza. La durata è pari a 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR 285/90
- bb. **resti mortali**: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- cc. **riscontro diagnostico**: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- dd. **responsabile del servizio di custodia cimiteriale**: dipendente dell'Ente, a tempo indeterminato, adeguatamente formato, di norma coincidente con il custode del cimitero e/o necroforo
- ee. **salma**: corpo umano inanimato prima dell'accertamento della morte
- ff. **struttura per il commiato**: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
- gg. **tanatocosmesi**: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- hh. **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- ii. **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- jj. **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

Art. 4 – Contenuti (art. 1 c. 3)

Ai sensi della vigente L.R. 41/2012, si intendono ricomprese le seguenti prestazioni e/o attività:

- 1) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;
- 2) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- 3) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 5 – Tariffe

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene i costi delle aree per edificazione private e edicole costruite dal Comune, i prezzi saranno individuati con atto proprio di Giunta allorquando ve ne sarà la disponibilità.

2. Le tipologie delle tariffe, i cui importi saranno determinati dalla Giunta comunale, sono le seguenti:

- concessione sepolture in campo comune/inumazione,
- concessione diritto d'uso per sepolture individuali (cellette ossario/cinerario);
- concessione diritto d'uso per sepolture individuali (loculi);
- concessione di area per edificazione sepolcro familiare;

- concessione di area per edificazione sepolcro per collettività;
 - deposito resti nell'ossario comunale;
 - dispersione delle ceneri nel cinerario comunale;
 - operazioni cimiteriali (inumazione, esumazione, reinumazione in campo indecomposti, tumulazione, estumulazioni);
 - accessori (cassettina resti/ceneri, cippo per inumazione, targhetta identificativa, sacchetto trasporto cassetina);
 - istruttoria pratiche amministrative (deroghe, concessione sepolture collettive, verifiche anagrafiche per ricerca parenti/verifica parentela, estumulazione/esumazione straordinaria, affido/dispersione ceneri, verifica pratiche complesse);
 - deposito salme, resti, ceneri in camera mortuaria;
 - trasporto al crematorio su richiesta degli aventi titolo di:
 - cadavere non mineralizzato da esumazione ed estumulazioni
 - resti mortali;
 - depositi a garanzia;
 - sala del commiato;
 - smaltimento rifiuti.
3. Le tariffe comunali sono rivalutate annualmente dall'amministrazione comunale tenendo conto del costo dei relativi servizi e dei costi diretti ed indiretti relativi alla edificazione dei manufatti, da parte pubblica.
4. Il pagamento delle tariffe deve avvenire entro 5 giorni dalla data dell'avviso di pagamento.
5. Il mancato pagamento, dopo l'invio di un sollecito, sarà oggetto di segnalazione per il recupero coatto.

Art. 6 – Servizi gratuiti – Agevolazioni

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

2. Possono essere erogati gratuitamente i seguenti servizi:

- a) servizio funebre (onoranza funebre, fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura nel cimitero comunale);
- b) inumazione nel campo di inumazione nel cimitero comunale;
- c) concessione terreno campo inumazione per anni 10;
- d) tumulazione in tombe private già assegnate al defunto;
- e) cremazione (se richiesta ed autorizzata);
- f) versamento delle ceneri nel cinerario comune derivanti della cremazione del defunto;
- g) deposito dei resti mortali nell'ossario comune in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo a seguito della cremazione del defunto;

3. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:

- a) l'indigenza, da determinarsi mediante parametri e/o condizioni individuate con apposito atto di Giunta;
- b) l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa da determinarsi mediante parametri e/o condizioni individuate con apposito atto di Giunta ;
- c) defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il terzo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Dirigente di Settore sulla base delle informazioni assunte dai servizi sociali.

In sede di prima applicazione delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, e nelle more della emanazione dell'atto ivi indicato, il limite parametrico di riferimento è pari ad € 0, individuato come reddito ISEE della persona fisica o della famiglia definita "bisognosa" o "indigente".

4. E' possibile la dilazione del pagamento dell'importo per un massimo di 10 rate mensili di pari importo, calcolate a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o della autorizzazione alla effettuazione di operazioni cimiteriali specifiche:

- delle operazioni cimiteriali inerenti le inumazioni.

- della concessione dei loculi.

Vengono ammessi al beneficio della dilazione i richiedenti che abbiano attestato un reddito familiare secondo la seguente tabella:

<i>tipologia</i>	<i>Reddito ISEE fino a €</i>	<i>Rate mensili n.</i>
<i>Operazioni per inumazioni</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2</i>
<i>Concessione loculi</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10</i>
	<i>12.000,00</i>	<i>8</i>
	<i>24.000,00</i>	<i>5</i>
	<i>Oltre 24.000,00</i>	<i>Unica soluzione</i>

Per concessione loculi si intendono comprese anche tutte le operazioni connesse. E' altresì concessa la rateizzazione anche in presenza di richieste di ricongiungimento e/o di scelta di loculi diversi da quelli di spettanza.

Le soglie di reddito come suindicate saranno rivalutate annualmente secondo le valutazioni ISTAT

5. Per "familiari" ai fini dell'applicazione del comma 3 ultimo periodo e 4, nonché di quelle disposizioni che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono il coniuge, i parenti individuati secondo l'art. 74 e seguenti del CC. Ai sensi dell'art. 77 del CC. si indica come limite di parentela i parenti fino al 3° grado compreso.

6. Si consentono dilazioni per un massimo di n.10 rate mensili.

Art. 7 – Gestione e vigilanza (art. 2 reg. 93)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.

2. L'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari, laddove prevista per legge e richiesta.

3. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

4. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, eventuali lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.

5. I soggetti esercenti l'attività, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate.

6. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, l'ingresso nell'interno degli uffici, strutture comunali, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio sanitarie assistenziali, di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate. E' fatto salvo il loro intervento e presenza per l'espletamento delle pratiche amministrative di competenza o in quanto tenuti per legge.

7. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti.

8. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 8 – Adempimenti conseguenti al decesso (art 8)

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all'Ordinamento di Stato Civile anche in riferimento all'art. 8 della L.R. 41/12 e alla vigente normativa in materia.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

Art. 9 – Periodo e depositi di osservazione (art 10)

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 8 del DPR 285/90.
2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, o in luoghi comunque inadatti per lo svolgimento del periodo di osservazione o quando sia richiesta l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o all'obitorio comunale, ed il relativo deposito è gratuito. Il trasporto si intende a titolo oneroso, a carico dei familiari.
La gestione delle strutture sanitarie di ricovero, pubbliche o accreditate, e l'obitorio comunale non possono essere date in gestione ad operatori esercenti l'attività funebre.
3. Fatti salvi i casi di cui al comma 2 del presente articolo, a richiesta di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - alla sala del commiato *e/o casa funeraria* (se esistente);
 - alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - all'obitorio comunale ove presente;
 - all'abitazione propria o dei familiari.
4. In questi casi, il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti, e nel caso di deposito presso l'obitorio comunale esso è a titolo oneroso, con tariffario da stabilirsi mediante deliberazione di Giunta Municipale.
5. La vestizione della salma è eseguita dal soggetto esercente l'attività funebre, delegato dai familiari stessi, fatti salvi i casi di espresso rifiuto da parte dei familiari o fatti salvi particolari motivi o esigenze religiose o igienico sanitarie.
6. Per nucleo familiare si intende quello come indicato dalla LR 41/12 all'art.10 c. 6.

Art. 10 – Trattamenti sul cadavere (art 12, 14 e 15)

1. Si rimanda alle disposizioni della L. R. 41/2012 per la disciplina dei seguenti argomenti:
 - prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico (art. 12);
 - cadaveri a disposizione della scienza (art. 12);
 - imbalsamazione e tanatoprassi (artt. 14 e 15).
2. per quanto attiene alle operazioni di prelievo a scopo di trapianto terapeutico, nelle more della emanazione del Regolamento previsto dall'art. 6bis della L. 1.4.99 n. 91 e ss.mm.ii., si fa riferimento alla Dir. CE 2010/53.

Art. 11 – Attività funebre (art. 35)

1. L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilità, altresì, al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre.
2. Sarà istituito un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale. Per l'iscrizione a detto registro

i soggetti interessati dovranno procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 35 commi 2, 3 e 4 della LR 41/12.

3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Abruzzo, che intendono esercitare la propria attività nel comune di Montesilvano, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché la Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli.

4. I soggetti non autorizzati nella Regione Abruzzo, dovranno far pervenire la documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni di controllo, entro e non oltre 48 ore dallo svolgimento della attività per la quale è stata richiesta autorizzazione.

5. La mancata trasmissione comporterà l'immediata segnalazione per inadempimento alla sede competente e l'attivazione delle procedure sanzionatorie di cui all'art. 52 c. 5 del presente regolamento.

6. Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

7. Tutti i soggetti esercenti l'attività funebre aventi la sede nel territorio comunale, autorizzati dal Comune di Montesilvano, dovranno effettuare, secondo il criterio di turnazione:

a) Il servizio obbligatorio di attività a carico dell'Ente di cui all'art. 6 comma 2 lettere a) ed e) nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o comunque per intervento della Autorità giudiziaria.

8. Qualora sul territorio comunale sia disponibile un solo soggetto esercente l'attività funebre questi dovrà effettuare i servizi descritti ai suddetti punti a) e b).

9. I corrispettivi per i servizi di cui alle lett. a) e b) saranno stabilite dalla Giunta comunale e saranno disciplinate in apposite convenzioni con le imprese funebri locali. Il Comune di Montesilvano si impegna a stipulare con le Imprese esercenti l'attività presenti sul territorio comunale, che espressamente ne aderiscano, una apposita convenzione della durata di anni 5, a costi e modalità da stabilirsi dalla Giunta comunale.

10. In caso di rifiuto il Comune provvederà ad assegnare tali servizi mediante trattativa nei modi previsti dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, dei lavori, servizi e forniture in economia, in vigore.

11. Le Imprese esercenti l'attività funebre, hanno l'obbligo di adeguamento ai requisiti previsti dalla LR 41/12 e dal presente regolamento, entro 18 mesi dalla data del 29/08/2012.

12. Trasporto funebre (art. 17)

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di salma, di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, alla camera mortuaria anche di altro comune, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze (compresa l'abitazione privata), al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa e comunque dall'uno all'altro di detti luoghi.

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati. E' competenza del Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione dei servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate. Si riserva altresì di eseguire, con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio.

2. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:

- su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.
- su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il soggetto autorizzato e/o l'addetto al trasporto deve consegnare la salma a chi è incaricato di riceverla.

Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, e secondo le modalità di cui all'art. 16 c. 6 della LR 41/12.

3. *Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, deve essere svolto con un adeguato numero di operatori funebri o necrofori, nel rispetto di norme di sicurezza sul lavoro e decoro. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.*

4. *Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve:*

a) *per il trasporto di salma*

- *Consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;*

b) *per il trasporto di cadavere*

- *apporre il proprio sigillo sulla cassa;*
- *consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.*

Sono altresì compresi gli adempimenti di tipo amministrativo relativi alla compilazione di moduli, domande, pagamento diritti ecc.

13 - Mezzi di trasporto (art. 21)

1. Il trasporto di salme o cadaveri deve farsi soltanto con idonei automezzi ai sensi della vigente normativa (art. 21 – L.R. 41/2012), salvo disposizioni diverse del Dirigente del Settore ove si tratti di speciali onoranze.

La sistemazione degli addobbi floreali all'esterno dell'auto funebre è consentita solo se sono sistemati sugli appositi sostegni.

14. Servizio funebre

1. Il Comune assolve il servizio funebre - comprendente il trasporto funebre, la fornitura di cassa, cofano di fiori, la fornitura ed affissione degli avvisi di decesso - che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura **SOLO nei casi di disinteresse dei famigliari e/o aventi titolo e di indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa**. La condizione di indigenza e l'appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere determinata come specificato nell'art. 6 comma 3 del presente regolamento.

2. Nel caso di disinteresse da parte di familiari e/o aventi titolo si dovrà ricercare eventuali parenti fino al 3° grado per procedere, nelle forme di legge, al recupero degli oneri sostenuti per il servizio funebre e per le spese di sepoltura.

3. **Il Dirigente del Settore** stabilisce, in ottemperanza dell'ordinanza sindacale di cui al punto 4 di questo articolo, gli orari per il trasporto dei cadaveri o delle salme, le modalità o i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. Le soste presso i luoghi di culto sono

stabilite, sentiti i relativi ministri di culto. E' piena ed assoluta responsabilità dei soggetti esercenti l'attività funebre incaricati del trasporto, vigilare sul feretro anche nelle soste, di qualsiasi durata e localizzazione.

4. Il feretro può sostare in Chiesa o nei Templi o nelle Sale per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero assegnato per il percorso più breve.

5. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione da parte del **Dirigente** in caso di particolari cerimonie od onoranze, per giustificati motivi.

6. La richiesta di fissare il giorno e l'ora del trasporto può essere esercitata dagli aventi diritto o da persone da essi delegate. Gli stessi possono richiedere, al momento di fissare il trasporto, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo. L'ufficio competente ne notizia la Polizia Locale, cui compete la gestione della viabilità e sicurezza stradale su tutto il territorio cittadino. Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro.

7. Il Comune, d'intesa, ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l'ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone.

8. Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà al soggetto esercente l'attività funebre, di disporre la composizione del cadavere nella cassa a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che l'igiene e la delicatezza della operazione esigono.

Art. 15 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione (art. 16)

1. Quando non ostino disposizioni di legge, si procede ai sensi dell'art. 16 c. 4 della LR 41/12.

Art. 16 (Trasferimento di salma)

1. *Il trasferimento di salma è previsto:*

a) *nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;*
b) *su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.*

2. *Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10.*

3. *Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.*

4. *Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.*

5. *Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.*

6. *Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.*

7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

2. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il **Dirigente** può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto, fermo restando le condizioni previste dal citato art. 16 della L.R. 41/12.

3. La richiesta del trasporto di defunti non residenti in vita nello stabile deve essere corredata dal consenso dell'amministrazione dello stesso o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede vengono tributate le onoranze.

Art. 16 – Ingresso feretri da altri Comuni

1. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti e previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale, i feretri provenienti da altri comuni potranno essere trasportati all'abitazione od ad altro luogo richiesto dai familiari oppure direttamente alla parrocchia di appartenenza.

2. Per evitare spiacevoli inconvenienti quale l'arrivo dei feretri nell'orario di chiusura dei cimiteri, gli arrivi dovranno essere preventivamente concordati con il **Dirigente del Servizio**.

Art. 17 – Caratteristiche delle casse funebri

1. Le caratteristiche delle casse, e degli accessori interni ed esterni, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa di giusta misura.

2. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre.

3. Tutte le casse devono esser dotate di piedini applicati che devono essere di almeno cm. 5 di altezza, distanziati fra loro almeno cm. 25, e facilmente amovibili.

4. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.

Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa PUO' essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Per quanto attiene alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all'interno della cassa, deve risultare nel "verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere" al punto indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore, con allegate le dichiarazioni del produttore di cui al punto precedente e l'autorizzazione ministeriale all'uso.

Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione.

Art. 18 – Sala del Commiato (art. 36)

1. L'utilizzo della Sala del Commiato comunale, ove esistente, è regolato con provvedimento del Dirigente di Settore. L'utilizzo della Sala è sottoposta al pagamento della relativa tariffa.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 36 della L.R. 41/12.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

Art. 19 – Ammissione nei cimiteri (art. 23)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione,:

a) le persone decedute nel territorio del comune che, anche ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza

b) i nati morti figli di residenti

c) i prodotti del concepimento, nell'accezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale, di cui almeno un genitore sia residente nel Comune

d) le parte anatomiche riconoscibili di persone residenti nel Comune

e) le ossa e gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti sul territorio comunale

f) la tumulazione di persone non residenti nel comune è consentita nei seguenti casi:

- coniuge non legalmente separato di residente

- chi è nato a Montesilvano o è stato iscritto anagraficamente dalla nascita

- i parenti ed affini fino al 3° grado dei residenti o di salme già tumulate nel cimitero

- i fratelli e sorelle dei residenti

- persone morte fuori dal Comune e non aventi in esso la residenza, aventi parenti ed affini residenti nel Comune da almeno 10 anni

- in tutti i casi sopra indicati è consentita la tumulazione del coniuge non legalmente separato

E' comunque consentita la tumulazione di ceneri e resti di persone non residenti purché questi vengano sepolti in tombe già esistenti (la cosiddetta posa ceneri o posa resti).

g) Sono considerate persone residenti nel Comune:

- I cittadini iscritti nell'AIRE del Comune di Montesilvano

- I cittadini che hanno richiesto la residenza nel Comune e questa non si è ancora perfezionata.

- Le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della popolazione residente in quanto ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti

- Le persone che sono state cancellate dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità e che al momento del decesso non risultano avere la residenza in altro comune

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme, le ceneri nonché i resti mortali delle persone già concessionarie e degli aventi diritto di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. La Giunta comunale in caso di motivata esigenza può sospendere le sepolture di persone non residenti indicate al comma 1 lettera f) del presente articolo.

Art. 20 – Reparti speciali

1. A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento di:

- appartenenti a comunità religiose o professanti culti diversi da quello cattolico;

- vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra;

- vittime di pubblica calamità.

2. In caso eccezionale possono essere istituiti altri reparti speciali, previa stipulazione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale da parte di Enti o Comunità, senza scopo di lucro.

3. Qualora il concessionario ne faccia richiesta, l'amministrazione potrà anche concedere spazi aventi durata da concordarsi e mai superiore ai novantanove anni, destinati alla realizzazione di cripte/ossari/cinerari.

4. Le spese connesse alle opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, gli oneri manutentivi delle aree e delle sepolture, gli allestimenti necessari o i ripristini successivi alla scadenza, salvo stipula di apposite e diverse convenzioni, di norma sono poste in carico alle comunità o ai soggetti richiedenti.

La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione musulmana, anche se di nazionalità Italiana, può essere prevista un'area da destinarsi all'inumazione ordinaria a titolo oneroso mediante concessione in uso novantanovenne, con applicazione della stessa tariffa prevista per le altre aree di inumazione. Tali aree non possono essere concesse a viventi e sono sottoposte allo stesso regime di quelle destinate ai professanti il rito cattolico.

E' necessario il parere della Comunità Musulmana prima di procedere alla sepoltura.

Dovranno essere in ogni caso rispettate le condizioni di cui al punto 8 c. 3 della Circolare Min. Sanità 31/07/1998 n. 10.

Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione ebraica, anche se di nazionalità Italiana, può essere prevista un'area da destinarsi all'inumazione ordinaria a titolo oneroso mediante concessione in uso novantanovenne, sempre rinnovabile, con applicazione della stessa tariffa prevista per le altre aree di inumazione.

In conformità della legge le sepolture sono perpetue, in omaggio alla tradizione ebraica.

Le concessioni di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 alla loro scadenza si rinnovano per novantanove anni.

In assenza degli eredi del concessionario sarà legittimata ad agire la Comunità israelitica locale o quella competente per territorio (Comunità israelitica regionale o nazionale).

Per quanto concerne le inumazioni, devono essere rispettate le regole del culto Israelitico; la fossa viene preparata nella stessa giornata dell'inumazione; inoltre tale preparazione ed i funerali non possono essere effettuati nella giornata di sabato.

E' necessario il parere della Comunità Israelitica prima di procedere alla sepoltura.

Per altre professioni religiose si potrà operare per analogia o con ulteriori precise indicazioni e/o prescrizioni da emanarsi a cura del Dirigente del settore, previa disposizione di indirizzo da parte dell'organo comunale competente.

I pareri delle Comunità possono essere acquisiti anche in unica autorizzazione espressa in sede di prima applicazione del presente regolamento.

Articolo 21. Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri

Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

E' prevista l'istituzione di apposito registro indicante la particolare inumazione, al quale allegare i verbali redatti appositamente.

Art. 22 – Tipi di sepoltura

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione sono servizi pubblici onerosi. Sono altresì servizi pubblici onerosi l'esumazione e l'estumulazione.

Tipi di sepoltura:

- inumazione in campo comune, **riservata ai soli residenti** e persone decedute nel territorio comunale, per anni 10;
- reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore ad anni due qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore ad anni cinque in caso contrario;
- tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concesse a pagamento;
- tumulazione in ossari/cinerari (cellette) per resti mortali e ceneri;

- conferimento in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione.
- 2. Il Comune esegue e stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione.
- 3. Il Comune può riservarsi di eseguire servizi ed attività, accessorie o correlate alle operazioni mortuarie, da svolgersi all'interno dei cimiteri, dell'obitorio.
- 4. La Giunta Comunale stabilisce la tipologia di tali servizi ed attività e gli importi delle tariffe.

Art. 22bis – Assegnazione dei loculi

L'assegnazione dei loculi avviene sulla base della cronologia della richiesta del manufatto. Può essere effettuata solo ed esclusivamente in presenza di defunto; non è quindi prevista la possibilità di richiesta loculi da parte di persone in vita.

L'assegnazione è fatta sulla base delle disponibilità, seguendo l'ordine numerico dei loculi stessi, dal basso verso l'alto.

Le modalità attuative derivanti dalla applicazione del presente articolo sono comunque soggette ad esplicita regolamentazione da emanarsi anche attraverso disposizioni del dirigente.

Art. 23 – Cremazione (Capo IV)

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:

- disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- volontà manifestata dal coniuge;
- volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei pari grado;
- la manifestazione di volontà deve essere resa in forma scritta ed inserita nella istanza di cremazione.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.

3. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte.

4. E' consentito l'affidamento dell'urna cineraria al familiare, previa richiesta della relativa autorizzazione che viene rilasciata:

- dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
- dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
- dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.

L'affidamento è rilasciato alla persona indicata dal defunto, oppure per manifestazione di volontà del coniuge, parente ed affine secondo gli artt. 74 e seguenti del CC e, nel caso di concorso tra di loro, della maggioranza assoluta di essi. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero di spettanza dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la dispersione nel cinerario comune, allegando la relativa autorizzazione di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

a) per affidamenti di urne autorizzati:

- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- dei dati identificativi del defunto;

b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:

- dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

c) per i recessi dall'affidamento:

- dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

d) data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

5. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla L. 130/2001 art. 3 o nel cinerario comune e può essere fatta dai soggetti indicati nell'art. 3 comma 7 della L. R. 41/12. Ove il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà in primis secondo le indicazioni del familiare più stretto o, in caso di mancanza, di alcuna dichiarazione degli stessi, si procederà alla dispersione nel cinerario comune.

6. La dispersione delle ceneri è consentita, oltre che nel cinerario comune, anche nelle aree private presenti nel territorio comunale previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 130/2001. Per area privata si intende uno spazio delimitato di terreno, con esclusione di canali, fossi, fontanili e sorgenti d'acqua in genere.

7. L'incaricato della dispersione deve produrre, al termine delle operazioni, apposita dichiarazione scritta di regolare spandimento.

Art. 24 – Esumazioni ed estumulazioni (art. 26 e 27)

1. Le **esumazioni ordinarie** si effettueranno, una volta decorso il termine di inumazione di cui all'art. 26 comma 1 della LR 41/12, secondo una precisa programmazione stabilita dal Dirigente del Settore competente.

2. Le **estumulazioni ordinarie** verranno effettuate alla scadenza del periodo di concessione, a seguito di mancato rinnovo, per rinuncia o disinteresse da parte dei familiari e/o degli aventi titolo, delle sepolture individuali (loculi, cellette ossario/cinerario).

3. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti, per almeno 45 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all'Albo Pretorio comunale, apponendo comunicazione sulle tombe interessate, e/o negli spazi pubblici consentiti situati all'interno del cimitero. In considerazione della sovente difficoltà di rintracciare i diretti interessati, è esclusa la comunicazione "ad personam".

4. Le **esumazioni/estumulazioni straordinarie** verranno effettuate, ad eccezione di quelle disposte dall'attività giudiziaria per le quali si opererà in conformità dell'art. 27 c. 1 della LR 41/12, su richiesta dell'avente titolo o suo delegato, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:

- per successiva tumulazione di salma, resti ossei/ceneri in tomba collettiva o individuale;
- per trasporto di salma, resti ossei/ceneri fuori comune;
- per cremazione e successivo affidamento/dispersione ceneri;
- per ristrutturazione di tomba di famiglia. *In questo caso è consentito il deposito temporaneo dei feretri presso un loculo, preferibilmente individuato nella fila più alta tra quelli disponibili, messo*

a disposizione dall'A.C. ad un costo pari al 5% mensile del costo del loculo, escluse le spese previste per le tumulazioni che dovranno essere versate con una riduzione del 50% e non prevedono la posa di lastra di marmo a chiusura. Le successive operazioni di estumulazione e reinserimento nella tomba di famiglia, subiranno una spesa pari alla integrale quota prevista per tali operazioni.

- affidamento/dispersione delle ceneri.

Le operazioni straordinarie non sono consentite nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre fatte salve le operazioni previste dal c. 4 dell'art. 27 della L.R. 41/12 che qui si richiama espressamente.

Art. 27

(Esumazione ed estumulazione straordinarie)

4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

5. L'operatore, osservate le condizioni della cassa, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie.

6. Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si procede alla sua reinumazione fino al completamento della mineralizzazione in apposito campo indecomposti, per 5 anni.

Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione spetta agli operatori addetti. E' possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dai familiari o da coloro che ne sono delegati.

7. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono conferite nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto specifica tipologia di sepoltura.

8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

9. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

10. Gli oggetti posti nei feretri, ed eventualmente rinvenuti, se non richiesti dai familiari, saranno collocati nella cassetta contenente i resti ossei. Gli avanzi di indumenti e delle casse rinvenuti saranno smaltiti quali rifiuti.

11. E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

TITOLO IV - CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 25 – Concessione diritto d'uso di manufatto e aree

1. Il Comune può costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture. Per tali casi sono determinate apposite tariffe che comprendano anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti.

2. L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso. L'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria del monumento sono a carico del privato.

Art. 26 –Diritto d'uso di aree per famiglie e collettività

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività.

2. Per le cappelle gentilizie devono essere concessi minimo **10mq** di terreno e devono contenere non meno di 8 loculi. L'area concessa comprende cm 0,50 di spazio laterale per la formazione del confine.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:

- l'identificazione, il numero dei posti;
- la durata;
- il concessionario o più concessionari ;
- i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;
- gli obblighi giuridici ed economici, assicurativi;
- le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.

4. Le aree sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale a coloro che risultino **residenti nel comune alla data di presentazione della richiesta stessa sino al momento della stipula del contratto di concessione**.

5. Le aree, loculi, cellette non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia.

6. Le richieste di assegnazione di spazi per la realizzazione di sepolture collettive hanno validità di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di protocollo dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di assegnazione, in assenza di spazi disponibili o in presenza di formale rinuncia espressa le istanze suindicate sono archiviate d'ufficio.

7. Il diritto d'uso delle **concessioni a persone fisiche** è limitato alla realizzazioni di sepolcri di natura familiare per la sepoltura:

- del cadavere,
- delle ossa,
- degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi,
- delle parti anatomiche riconoscibili,
- dei prodotti abortivi o del concepimento,
- dei nati morti o dei feti,
- delle ceneri

del concessionario/i. I parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono:

- a) il coniuge del concessionario/i,
- b) gli ascendenti e dei discendenti in linea retta del concessionario/i,
- c) degli affini sino al sesto grado del concessionario/i,
- d) dei conviventi more uxorio del concessionario/i da almeno tre anni (la condizione di convivenza deve sussistere al momento del decesso dimostrabile con la coabitazione in un unico stato di famiglia registrata all'anagrafe comunale),
- f) delle persone che abbiano acquisito nei confronti del concessionario particolari benemerienze dimostrabili mediante motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari opportunamente documentata con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario/i in uno dei modi sopra esposti.

Qualora vi siano più concessionari, questi possono regolare le rispettive quote di utilizzo anche successivamente alla stipulazione della concessione, con atto scritto autenticato. Tale atto produce effetti nei confronti del Comune solo se comunicato per iscritto all'Ufficio Cimitero.

I titolari del diritto ad essere seppelliti nel sepolcro familiare possono rinunziarvi con atto scritto. Ciò determina accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura. La rinuncia ha effetti nei confronti del Comune solo se comunicata per iscritto all'Ufficio Cimitero.

La concessione non può essere oggetto di trasmissione ereditaria. Al decesso del concessionario i familiari divengono solo titolari degli obblighi nascenti dalla concessione ma non assumono la posizione del concessionario.

Il sepolcro familiare diviene ereditario successivamente alla morte dell'ultimo dei soggetti appartenenti alla famiglia del concessionario.

8. Il diritto d'uso delle **sepulture collettive** concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura:

- del cadavere,
- delle ossa,
- degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi,
- delle parti anatomiche riconoscibili,
- dei prodotti abortivi o del concepimento,
- dei nati morti o dei feti,
- delle ceneri

di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. L'accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell'associazione o ente concessionario.

9. Le sepulture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta.

10. Le sepulture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l'indicazione del nome del sodalizio.

11. Le concessioni delle sepulture collettive sono a tempo determinato e la loro durata è di anni **novanta** per le aree destinate a famiglia e anni **novantanove** per aree destinata a collettività.

12. Con la concessione il Comune conferisce alle persone fisiche, associazione od enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile per atto inter vivos o mortis causa, o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è improduttivo di effetti nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

13. Alla scadenza del termine di concessione originario, è ammesso il rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata della concessione originaria, senza computare le eventuali proroghe concesse nel caso di riutilizzo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

14. Il diritto d'uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima. I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per: riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune od in altra sepoltura ad esclusione di richieste di conferimento in ossario/cinerario comune .

15. In ogni caso la permanenza del defunto all'interno di cappelle private e/o sepulture collettive non può essere inferiore ad anni 5 dalla data della tumulazione.

Art. 27 – Concessioni

1. Le concessioni decorrono dalla data di stipulazione del contratto. In caso di concessione rilasciata in presenza di defunto, la decorrenza è fissata alla data di sepoltura sia per la concessione riguardante il defunto sia per la concessione rilasciata a vivente, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto.

2. Le concessioni collegate ad una concessione già esistente hanno validità pari alla residua durata della concessione principale.

3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.

4. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 803/1975, l'eventuale perpetuità concessa rimane salva. Tuttavia, qualunque modificazione di una concessione perpetua determinerà la modificazione della durata, dando origine ad una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e scadenze

previste nel presente Regolamento. Per modifica si intende anche la sepoltura di nuova salma in luogo della originaria, anche se quest'ultima sottoposta a trattamento di riduzione.

Art. 28 - Decadenza – Revoca

1. La concessione **decade** per:

- mancato completamento dei lavori di realizzazione dei manufatti cimiteriali entro il termine di anni tre dal rilascio della concessione, comunque denominata, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste; per completamento dei lavori si intende che il manufatto sia dichiarato agibile dal competente ufficio tecnico comunale secondo la normativa urbanistica vigente;
- mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
- mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;
- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale o del Dirigente del Settore;
- difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
- sepoltura di non aventi titolo;
- rinuncia espressa del concessionario di posto non occupato o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo.
- mancata occupazione della sepoltura individuale perché la salma che vi era destinata viene sepolta altrove. In questo caso, l'Ufficio Cimitero diffida gli eredi o aventi titolo a occupare il posto entro un termine non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. In caso di inadempimento, la concessione viene dichiarata decaduta. Entro lo stesso termine, gli eredi o aventi titolo possono rinunciare alla concessione.
- trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorquando non ne venga preventivamente richiesto e autorizzato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro 6° grado del defunto o del concessionario.

2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario e nel cinerario comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 gg dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Comune che potrà anche alienarlo o donarlo. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ai funerali di cittadini non abbienti.

3. La concessione viene **revocata** quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba.

4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero per la durata di gg. 90, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

Art. 29 – Rinuncia al diritto di sepoltura.

1. Il presente articolato si applica esclusivamente alle operazioni da effettuarsi su inumazioni a terra.
2. Il concessionario vivente e/o l'avente diritto vivente, gli eredi o aventi titolo possono rinunciare alla sepoltura. In tal caso la concessione decade e si ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, dedotto il 10% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.
3. Il rimborso è dovuto, con gli stessi criteri di cui al comma 2, in caso di rinuncia a sepoltura effettuata a seguito di rinnovo della concessione.

Art. 30 – Estinzione

Le concessioni si estinguono per:

- scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
- soppressione del cimitero;
- revoca della concessione;
- trascorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario/avente diritto.

Art. 31 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali

1. E' ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati per il periodo residuo della concessione originaria. Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere la tumulazione di nuove salme, resti o ceneri di parenti o affini entro il 6° del defunto o del concessionario a seguito di:
 - trasferimento ad altra sepoltura di salme/resti/ceneri precedentemente tumulate;
 - estumulazione per affido o dispersione ceneri precedentemente tumulate.
2. Nel caso di riutilizzo con salma, la durata del diritto d'uso dello spazio tumulativo individuale rioccupato è pari a trent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento del termine suindicato, dietro versamento della corrispondente tariffa.
3. Qualora sia richiesta la rioccupazione di una sepoltura concessa a perpetuità, quest'ultima viene modificata in concessione a tempo determinato della durata di vent'anni, senza corresponsione di alcuna tariffa. Alla scadenza, la concessione è soggetta a rinnovo per un periodo di trent'anni dietro corresponsione della corrispondente tariffa.

Art. 31bis – Gli spazi tumulativi singoli che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione per diversa destinazione delle salme, rientreranno di diritto nella disponibilità del Comune. Detti spazi non saranno nella disponibilità del concedente neanche in caso di precedente rinnovo della concessione. Ai concessionari sarà concessa una restituzione delle somme percepite dal Comune per la disponibilità del loculo, pari ad una percentuale così ripartita:

entro anni 5 dal rilascio (o rinnovo) della concessione: il 70% della somma pagata, esclusi diritti e spese accessorie;

da 5 a 15 anni: il 50% della somma pagata, esclusi diritti e spese accessorie;

da 15 a 20 anni: il 20% della somma pagata, esclusi diritti e spese accessorie;

da 20 a 29 anni: il 5% della somma pagata, esclusi diritti e spese accessorie;

Art. 32 – Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate

Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca, decadenza delle concessioni, ove non diversamente richiesto, le salme, resti o ceneri in esse contenute saranno collocati nei campi, ossari e cinerari comuni.

Art. 33 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico

Le sepolture collettive di pregio artistico o storico dichiarate decadute, revocate, rinunciata o estinte possono essere nuovamente concesse. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi in carico ai nuovi concessionari.

Art. 34 – Rientro in possesso di sepolture collettive da parte del comune

Nel caso di rinuncia o di abbandono di sepolture collettive il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

TITOLO V – NORME TECNICHE

Art. 35 – Norme tecniche

1. Ogni sepoltura individuale **deve essere** contraddistinta da un cippo, lapide, o altro supporto costituiti da materiale resistente.
2. Con modalità durature e non facilmente alterabili, devono essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.
3. la lavorazione delle lapidi, a carico del concessionario, dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) le scritte dovranno essere intarsiate o a rilievo "bronzate";
 - b) gli arredi consentiti (porta lampada e vaso portafiori) saranno in ceramica di colore bianco o bronzato a seconda della caratteristica della scritta;
 - c) non è consentita l'apposizione di altri arredi sulle lapidi in quanto ritenuti elementi di intralcio e/o pericolosità per la pubblica e privata incolumità;
 - d) le foto potranno avere una dimensione massima di cm. 10x15, rettangolari o ovali;
 - e) la dimensione massima della pergamena è pari a cm. 15x20.
 - f) non è consentita la unione, mediante collegamento con qualsiasi materiale, di due loculi adiacenti.
 - g) per motivi di sicurezza e decoro, non è consentita la posa a terra di qualsiasi oggetto in corrispondenza della 1^a fila di loculi.

La non corrispondenza alle prescrizioni indicate nei punti da a) a f) comporterà la rimozione degli elementi non consentiti da parte del personale di custodia (se possibile) previa contestazione scritta al concessionario, affidando allo stesso un termine non superiore a 15 giorni, per la rimozione in proprio. La contestazione potrà avvenire anche mediante avviso affisso sulla lapide interessata dal provvedimento.

La rimozione degli oggetti come individuati al punto g) potrà avvenire senza avviso, stante la potenziale incidenza sulla pubblica e privata incolumità.

4. La posa di cippi, lapidi, monumenti è così determinata:

- a) lapidi per loculi epigei e cellette sono forniti direttamente dall'amministrazione comunale sulle quali dovranno essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
 - b) sui monumenti già esistenti dovranno essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
 - c) la posa di monumenti, su loculi ipogei, non deve occupare uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione. E' consentito destinare una parte dello spazio della tomba a giardino. I monumenti devono rispettare le caratteristiche stabilite nel presente regolamento.
 - d) Le lapidi per il campo di inumazione sono fornite direttamente dall'amministrazione comunale alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
5. Per le sepolture a sistema di tumulazione è consentita la collocazione di portavasi fissi, portalampe (in caso di illuminazione votiva elettrica) o portaceri, fotografie e relativi portafoto,

ulteriori iscrizioni oltre l'epigrafe, simboli religiosi ed ogni altra applicazione consentita dal presente regolamento, secondo le indicazioni di cui al punto 3).

6. La posa di epigrafi su loculi, cellette, monumenti già esistenti e la collocazione di nuovi monumenti è consentita previa richiesta all'amministrazione comunale ed è subordinata al pagamento della prescritta tariffa.

7. Il passaggio di 30 cm che divide la porzione dei terreni dati in concessione non deve essere ricoperto da materiale diverso dal cemento.

8. Non è consentito effettuare scavi, per tumulazioni, nei viali esterni i campi di sepoltura

9. Inumazioni in campo comune

Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento.

Il campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

A inumazione effettuata dovrà essere posta una lapide di marmo di dimensioni: larghezza m. 0.60 – lunghezza m. 0.43 - spessore m. 0.10

con l'epigrafe indicante:

cognome e nome in lettere maiuscole (carattere cm. 4)

l'anno di nascita e di decesso divisi da un trattino (carattere cm. 2.5)

porta foto max cm 10 x cm 15 (facoltativo)

E' consentita la posa di portafiori e porta lumini.

Sarà cura dell'Ufficio Cimitero provvedere alla realizzazione della lapide suddetta con esclusione dell'eventuale incisione di simboli religiosi o di fede, ai quali dovranno provvedere direttamente i familiari o chi per essi. Il richiedente la sepoltura corrisponderà al Comune, contestualmente al costo della concessione, la spesa totale per la realizzazione della lapide.

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un numero progressivo

10. Fosse di inumazione

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

11. Feretri per inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione.

12. Cassettine resti ossei/ceneri

E' obbligatorio l'uso di cassetine di zinco per il deposito dei resti per ossa.

Se sono richieste dai famigliari del de cuius vengono deposte prima in una cassetta di lamiera zincata da chiudere tramite sigillatura a fuoco (o con altro metodo equivalente) e, successivamente tumulate in una piccola nicchia muraria. Se i famigliari non ne chiedono la riduzione in cassetta ossario sono semplicemente destinate all'ossario comune, senza alcun vincolo igienico sanitario, come appunto la presenza dello zinco.

Le dimensioni delle cassetine devono rispettare le misure considerate standard dalle ditte specializzate nel settore.

L'utilizzo di cassetine di dimensioni particolarmente maggiori dello "standard" potrebbe comportare difficoltà di inserimento di tumulazione nella celletta. In questo caso gli aventi diritto provvederanno a destinare la tumulazione di resti in altra sepoltura idonea o a sostituire le cassetine.

13. Sepulture collettive

I progetti per la costruzione, la modificazione ed il restauro delle sepolture collettive devono essere sottoposti al parere dell'Organo Comunale preposto.

Il Dirigente di Settore autorizza la manutenzione ordinaria delle sepolture collettive ed il restauro conservativo delle stesse.

L'Ufficio Tecnico Comunale competente, nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti, nonché del Regolamento Edilizio, autorizza altresì le varianti a progetti già approvati non sostanzialmente modificativi del progetto originario, su richiesta del concessionario e corredate di relazione tecnica redatta dal progettista incaricato.

Il completamento dei lavori è determinato dalla dichiarazione di agibilità effettuata dal competente ufficio tecnico comunale secondo la normativa urbanistica vigente.

Entro 12 mesi della data di tumulazione, sulla lapide dovranno essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto;

Art. 36 – Dimensione dei monumenti

1. La posa di monumenti e di segni cinerari sarà consentita previa richiesta all'amministrazione comunale.

2. I monumenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- altezza base cm 10 fuori terra;
- altezza massima statua m 1,50 tolleranza 5%
- altezza massima alzata m 1,50 tolleranza 5%
- altezza massima piante ornamentali m. 1,00 tolleranza 5%

3. In alternativa alla posa monumento è consentita la collocazione di un cordone di marmo per il contenimento del terreno della tomba, avente le seguenti caratteristiche:

- altezza cordone 10 cm fuori terra;
- spessore cordone di 10 cm;
- lastra di marmo recanti l'epigrafe di spessore di 3 cm.. Per le tumulazioni singole: altezza 60 cm. e larghezza 50 cm.; per le tumulazioni multiple: altezza 60 cm. e larghezza 100 cm..

4. Previa richiesta all'amministrazione comunale, la parziale sostituzione o manutenzione di monumenti già esistenti dovrà rispettare le misure e i volumi d'ingombro del monumento esistente.

Art. 37 – Caratteristiche delle lastre di colombari, ossari o cinerari

1. Per i colombari e le cellette dovranno essere usate lastre singole prodotte con materiale conforme alle caratteristiche fissate dall'Amministrazione Comunale. Non è consentito né togliere né ricoprire le spallette di marmo esistente che delimitano due loculi adiacenti anche se concessi ad un medesimo concessionario.

2. La posa di segni funerari e dell'epigrafe sarà consentita previa richiesta all'amministrazione Comunale.

3. Tali lastre devono recare inciso sul lato visibile nell'angolo superiore il numero progressivo della sepoltura con caratteri aventi altezza di cm. 3.

4. I segni funerari non potranno occupare uno spazio superiore al 7% della superficie della lastra.

Art. 38 – Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura

Il Dirigente del Servizio può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini del defunto o del richiedente.

Art. 39 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.

2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero.

Nessuna manutenzione o opera può essere eseguita sulle sepolture senza preventiva comunicazione o autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.

3. Le spese relative alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche responsabili civilmente e/o penalmente di ogni danno occorso a persone o cose in ragione di eventuali carenze manutentive.

4. In caso di pericolo grave od imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune può, a propria cura e discrezione, provvedere a mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di riscossione coattiva ai sensi di legge delle spese sostenute in via anticipata. I costi saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

5. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.

6. All'atto della richiesta di asportazione dovrà essere indicata la data di effettuazione ed il termine perentorio entro cui verrà riportato in cimitero quanto asportato.

7. In caso di inosservanza del termine di riconsegna, salvo proroga concessa dagli uffici comunali per giustificati motivi, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni e dopo formale atto di diffida, la concessione potrà esser dichiarata decaduta.

Art. 40 – Epigrafi

1. Sulle sepolture deve essere iscritto il nome, il cognome ed indicata la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.

2. L'iscrizione è subordinata a preventivo nulla osta da parte dell'ufficio comunale competente.

3. Essa è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura e deve avvenire nei termini indicati nell'articolo 30 del presente regolamento.

4. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile.

5. I nomi d'arte od i nomignoli sono consentiti, previo nulla osta da parte degli uffici comunali competenti, solamente in seconda linea e purché non contrastanti con l'austerità del luogo.

Art. 41 – Oggetti, fiori e piante ornamentali

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe, ad esclusione nel campo di inumazione, fiori recisi, piante in vaso nonché coltivare fiori od arbusti ad essenza nana purché essi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, contenuti in altezza a mt. 1 (con tolleranza del 5%) e non arrechino danno alle strutture cimiteriali.

2. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle.

3. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

4. E' consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non abbiano palese valenza politica. Allorché gli oggetti apposti non rispettino i criteri di cui sopra potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione potranno esser posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

5. Nei reparti colombari ed ossari è vietato accendere o applicare sulle sepolture lumini a cera o a olio.

6. Non è consentito occupare gli spazi comuni o gli interspazi fra le sepolture con oggetti, vasi o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.
7. Sulle tombe del campo inumazione è consentito deporre fiori recisi solo dove è presente il portavaso ad incasso.

Art. 42 – Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture

1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dall'ufficio del cimitero nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Dirigente del Settore.
2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti.
3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l'avente titolo.
4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell'Amministrazione, che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati.
5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

TITOLO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 43 – Orari di apertura dei cimiteri

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero.
2. Il Sindaco può disporre chiusure straordinarie in ragioni di attività, interventi che rendano opportuna escludere la presenza di pubblico.

Art. 44 – Albo e atti esposti al pubblico

1. All'ingresso del Cimitero è posto un Albo per l'affissione di tutte le comunicazioni inerenti la polizia del cimitero e l'esecuzione di operazioni cimiteriali. L'affissione all'Albo del Cimitero contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune costituisce notifica agli interessati.
2. Sono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali, nonché copia del presente Regolamento comunale.
3. Sono conservati presso gli uffici dei cimiteri ed affissi all'Albo, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all'Amministrazione i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce. L'omessa comunicazione di variazione esime l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.

Art. 45 – Circolazione veicolare e divieti particolari

1. Nei cimiteri si entra e si circola a piedi.

2. E' vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato (a motore o non a motore). Sono ammesse carrozzine elettriche e gli ausili in genere per il movimento di persone portatrici di handicap. E' consentita la circolazione dei mezzi in uso al personale dipendente e/o mezzi di soccorso.

3. Il Dirigente del Settore potrà rilasciare l'autorizzazione all'ingresso di mezzi a persone con difficoltà di deambulazione risultante da certificazione di invalidità rilasciata dall'autorità competente. L'ingresso dei mezzi non sarà comunque consentito nei giorni festivi e nell'ottava dei morti.

4. E' vietato l'ingresso agli animali con esclusione dei cani guida per non vedenti.

5. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza.

Art. 46 – Regole comportamentali

1. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori.

In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:

- consumare cibi o bevande;
- montare gazebo, impalcature e quant'altro senza preventiva autorizzazione;
- gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
- calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
- sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
- l'accattonaggio;
- infastidire il pubblico;
- fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione.

2. Eventuali manifestazioni, dimostrazioni, cerimonie o riunioni devono essere preventivamente autorizzate.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 47 – Obblighi per il personale dei cimiteri e degli uffici dei Servizi Funebri.

1. Il personale addetto ai Cimiteri ed ai Servizi Funebri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni.

2. E' tenuto altresì:

- a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
- ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona o a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;
- a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
- a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
- a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;

- a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione;
 - a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.
3. E' obbligo del Comune consegnare al personale in servizio presso il Cimitero comunale adeguato materiale sotto forma di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale)A;
4. I dipendenti si obbligano al loro utilizzo, cura e conservazione.
5. Salvo che i fatti non costituiscano violazione più grave, sono fonte di precisa responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
6. E' individuata tra le figure direttamente dipendenti dal Servizio cimiteriale del Comune di Montesilvano, chi abbia le caratteristiche, anche tecniche, per assumere il ruolo di "Responsabile del Servizio cimiteriale". Le sue funzioni possono essere attribuite anche ad un custode e/o necroforo, sempreché abbia assolto agli obblighi di formazione individuati ai sensi della rt. 6 c. 7 della LR 41/12.

Art. 48 – Lavori nei cimiteri

1. All'interno dei cimiteri è in genere vietata la lavorazione dei materiali che, pertanto, devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Per particolari e giustificati motivi gli uffici comunali competenti possono autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.

2. Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi. I lavori potranno eseguirsi tutti i giorni feriali, con esclusione del sabato, dalle ore 9,00 alle 16,00 o 17,00 a seconda del periodo dell'anno (inverno/estate). L'accesso di cui al primo periodo del presente comma, è consentito dalle ore 8,30 alle 9,30 dei giorni feriali con esclusione del sabato. **E' comunque escluso l'ingresso di mezzi con portata superiore a 35 q.li.**

Le imprese che accedono in cimitero devono consegnare, di volta in volta, all'ingresso del cimitero un elenco dettagliato e firmato dal responsabile dell'impresa contenente l'esatta indicazione ed ubicazione delle singole sepolture su cui si recano ad eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati e la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti.

E' fatto divieto assoluto di sostare, transitare in zone diverse da quelle dove sono insite le sepolture di cui al suddetto elenco o di eseguire lavori su sepolture diverse.

3. E' comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'annaffiamento e del cambio dei fiori.

4. E' altresì vietato l'inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l'inizio o l'esecuzione di lavori nel periodo della Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall'Amministrazione.

5. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal Dirigente del cimitero.

6. E' fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione e senza il pagamento dei relativi tributi, spazi pubblici.

7. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti) deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio, essere adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.

8. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà rimosso d'ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all'impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido.
9. E' fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.
10. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
11. I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 49 – Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri

1. Le ditte che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, per conto dei cittadini, o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I lavori potranno essere svolti solo durante gli orari di apertura al pubblico nei giorni feriali e come stabilito nel punto 2 del precedente articolo. Il personale preposto alla custodia del cimitero potrà limitare ulteriormente l'accesso ai cimiteri nei giorni di particolare afflusso di utenti, in presenza di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.
3. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano.
4. A tale scopo ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio Cimitero informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura.
5. Le imprese incaricate da privati o da concessionari di eseguire i lavori all'interno dei cimiteri dovranno preventivamente informare l'Amministrazione Comunale allegando una descrizione delle opere da eseguire corredata dalla data dell'intervento e sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi tipo di responsabilità relativamente all'operatività in sicurezza degli addetti e alla regolarità della loro posizione assicurativa/contributiva.
6. Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
7. In caso di inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro o in caso di attività che rechino danno, disturbo alla struttura cimiteriale il personale preposto potrà intimare la sospensione immediata dell'attività.
8. Il concessionario o persona dallo stesso delegata, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione, possono effettuare sulle proprie sepolture piccoli lavori che non richiedano l'utilizzazione di strumenti complessi o perizie particolari o non siano possibile causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.
9. Ai fini di cui al comma 4 del presente articolo si intendono le imprese che svolgono all'interno dei cimiteri lavori prettamente di carattere edilizio o di consistenti ristrutturazioni.
10. Sono comunque a carico degli impresari la dimostrazione in merito alla regolarità contributiva e fiscale, previa autodichiarazione.

Art. 50 – Attività commerciali o pubblicitarie

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione ed esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario.
2. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 51 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del precedente Regolamento.

2. I diritti sorti in pendenza di concessioni, atti e Regolamenti precedenti sono salvi. Tuttavia, ogni innovazione, modifica e/o intervento su concessioni e sepolture, ne determinano l'assoggettamento alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. 130/2001, alla L.R. n. 41/2012, al D.P.R. n. 254/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.

Art. 52 – Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 39 della LR 41/12.

2. Laddove non individuabile, si procede in regime sanzionatorio applicando le sanzioni massime previste dall'art. 7 bis della L. 267/2000.

3. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 – art.17.

4. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- comportamento recidivo del soggetto.

5. In caso di accertata violazione del disposto di cui all'art. 11 del presente regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da mesi uno a mesi tre. L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa. In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre, nell'arco del triennio, si applica, inoltre, la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Art. 53 – Variazioni anagrafiche

Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici del cimitero di sepoltura del defunto qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

Art. 54 – Disposizioni di incompatibilità.

Tutte le norme incompatibili con il presente Regolamento, anche se emanate con Ordinanza sindacale e/o disposizione regolamentare, si intendono automaticamente superate.

Eventuali norme regolamentari o legislative sopravvenienti si intendono automaticamente sostitutive delle norme in vigore.

